

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(Convenzione n. 1045 stipulata in data 15/02/2018)

TRA

En.A.I.P. Piemonte con sede legale in Via Del Ridotto 5, 10147 Torino e sede operativa CSF Grugliasco, 10095 in provincia di TO, Via Somalia, 1/A, codice fiscale 97502540012 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona della/del Direttrice/Direttore Monica Costanzo nata/o a TORINO il 21/03/1960:

E

Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. Onlus con sede legale in TORINO (TO), Strada della Pellerina, 22/7, Codice Fiscale/P. IVA 02165980018 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" nella persona della/del Rappresentante GALASSI Roberto nata/o TORINO (TO) il 20/02/1965.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 77/2005 l'alternanza scuola - lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 77/2005 i percorsi in alternanza scuola - lavoro sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni;
- l'Accordo Stato-Regioni recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" del 24 settembre 2015 individua l'alternanza scuola - lavoro e l'impresa formativa simulata come strumenti per l'attuazione dei percorsi leFP oggetto della sperimentazione;
- quando il percorso è nell'ambito della Linea 2 della sperimentazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015 le modalità dell'alternanza scuola-lavoro e dell'impresa formativa simulata devono prevedere periodi di applicazione pratica non inferiori alle 400 ore annue;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- in applicazione di quanto definito dalla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e dall'art. 40 comma 3 della Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" i soggetti ivi richiamati possono promuovere tirocini curriculari in impresa al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi
- En.A.I.P. Piemonte, dal 2010, dispone della certificazione del sistema di gestione dei processi in ottica di genere quale impegno assunto contro ogni forma di discriminazione

CONSIDERATO

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L.24 giugno 1997, n.196 e s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n.148
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24 del 12 settembre 2011, in particolare il §. "Finalità e limiti dell'intervento" (a proposito della nozione di tirocinio curriculare)
- la sentenza della Corte Costituzionale n.287 del 19 dicembre 2012
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (atto Rep. n. 1/CSR del 24/01/2013), in particolare il §. b) sub punto a), escludente dalla disciplina ordinaria i tirocini curriculari
- le F.a.q. nn. 19-20-21-22-23-24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite ai tirocini formativi e di orientamento (in particolare, di tipo curriculare)
- la D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, All. 1-A, §. 1 nella parte in cui si sottraggono alla deliberazione in parola i tirocini curriculari (lett. a)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta di En.A.I.P. Piemonte.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il soggetto ospitante all'assunzione della/del tirocinante. Come tale, è escluso dall'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto promosso dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Il tirocinio curriculare non è soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di cui al §. 7 dell'Allegato 1-A della citata D.G.R..

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato come soggetto ospitante.
3. Per la/il tirocinante inserita/o nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
- i dati identificativi della/del tirocinante;
 - i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile e INAIL;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare la/il tirocinante è tenuta/o:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

La/il tutor aziendale e la/il tirocinante hanno l'obbligo di compilare giornalmente il modulo/registro predisposto dal soggetto pubblico di riferimento ai fini della rilevazione delle ore di presenza. La/il tutor aziendale ha successivamente l'obbligo di consegnare detto modulo in ORIGINALE debitamente compilato, timbrato e firmato al soggetto promotore l'ultimo giorno di ciascun mese del tirocinio. La/il tirocinante, per esigenze aziendali, potrebbe svolgere l'attività formativa anche all'esterno della sede aziendale. In caso di variazioni di orario per esigenze aziendali, l'azienda deve dare preventiva comunicazione al soggetto promotore. I risultati del tirocinio saranno valutati da tutte le parti coinvolte.

Art. 5

Il soggetto promotore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, garantisce che la/il tirocinante ha frequentato, all'interno del percorso formativo, il modulo generale di 4 ore "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e la formazione specifica se opera nel settore/comparto attinente la qualifica di pertinenza. Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale formazione su rischi aziendali specifici e la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale informando la/il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, affinché quest'ultimo sia in grado di produrre denuncia agli Istituti Assicurativi e alle autorità competenti, entro i tempi previsti dai contratti e dalle disposizioni di legge. Le specifiche delle polizze attive sono riportate sul progetto curriculare.

Art. 7

Le Parti si informano reciprocamente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati trasmessi, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, compresi i dati dei soggetti coinvolti nel programma di tirocinio, saranno trattati per le seguenti finalità e nella seguente modalità: 1. il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'assolvimento di obblighi di legge e regolamentari gestione amministrativa dei contratti. La base giuridica è l'esecuzione del contratto ex art 6 lett. B Reg Eu 16/679; 2. I dati saranno conservati per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e, per finalità contabili - amministrative per 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti; 3. I dati potranno essere comunicati a collaboratori e consulenti per l'esecuzione del contratto, enti e amministrazioni pubbliche ove previsto per legge. I dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, qualora fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dall'Unione Europea, il titolare si impegna a effettuare il suddetto trasferimento solamente per l'esecuzione del contratto tra le parti impegnandosi a garantire livelli di sicurezza adeguati. Ai dati potrebbero accedere società di assistenza che per tale ragione sono state nominate responsabili del trattamento. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 4. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21): il diritto di accesso, di rettifica, all'oblio, alla limitazione, di opposizione, alla portabilità dei dati; potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali 5. Le parti attestano e riconoscono che in relazione ai sopra descritti trattamenti sono titolari autonomi del trattamento.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sopraindicata con scadenza in data 31/12/2020 e viene tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla data di scadenza.

Grugliasco, il 11/11/2019

(Timbro e firma per il soggetto promotore)

**COOP. SOCIALE P. G.
FRASSATI s.c.s. onlus**
Strada della Pellerina 227 10146 TORINO
Partita IVA 02165980018

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)